

ALLEGATO N. 2

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE dell'Istituzione Scolastica

PREMESSA

La L. n. 449/97 all'art. 43 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati" possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni.

Il D.I. n. 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche - sancisce all'art. 45, c. 2 che al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione, per i quali accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.

Art.1-Finalità Regolamento Sponsorizzazioni

L'Istituto Comprensivo "Manzoni-Poli" di Molfetta intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.

Particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

E' prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre, prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della Scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.

I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio di Istituto .

Art.2 - Finalità e oggetto sponsorizzazione

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista o alla pubblicazione di prodotti su supporto cartaceo o multimediale)
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.)
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, etc..
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi)
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili ecc.);
- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

La sponsorizzazione avrà come oggetto le seguenti opzioni:

a. fornitura di un contributo in denaro;

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla Scuola se necessari e concordati con il Dirigente Scolastico.

A tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione avente corrispettivo superiore a € 10.000,00 dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Istituto-.

b. cessione gratuita di beni e/o servizi;

Le Società, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. La Scuola, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

c. compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione, pubblicazione, allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi per le attività didattiche, con annessa fornitura di materiale specifico per :

- ✓ aule dedicate alla realizzazione di progetti di innovazione didattica ("Atelier creativo", "Classi3.0" o simili)
- ✓ laboratori (di informatica, compresa l'eventuale manutenzione, di arte e immagine, musicale, di scienze naturali, per diverse abilità)
- ✓ palestra
- ✓ biblioteca

Art. 3 - Proprietà dei prodotti e servizi

L'Istituto Scolastico acquisisce la proprietà intellettuale e la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi oggetto di sponsorizzazione, pertanto potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali. Nel caso particolare di sponsorizzazione consistente nella pubblicazione di materiali prodotti in progetti scolastici da parte di Case editrici, si potrà prevedere la cessione totale dei diritti di compartecipazione ai ricavi da parte della scuola.

Lo sponsor dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei suddetti prodotti/servizi; l'Istituto, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dello sponsor.

Art. 4 - Obblighi a carico della scuola

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie da determinarsi in sede di stipulazione del contratto (es. riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor sul materiale oggetto della sponsorizzazione).

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di Legge.

In caso il contratto di sponsorizzazione preveda la pubblicazione del logo dello Sponsor sul sito scolastico, la scelta e regolamentazione verrà stabilita dal dirigente Scolastico a seconda di ogni singola fattispecie.

Art. 5- Scelta dello sponsor

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- Recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati;
- Pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse.

La scelta degli sponsor, in cui è previsto un contributo economico, verrà effettuata da una apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dal D.S.G.A., dal Presidente del Consiglio di Istituto e da un docente scelto tra i collaboratori del D.S. .

Se la sponsorizzazione riguarda in esclusiva un singolo plesso la commissione sarà integrata dal docente responsabile di plesso.

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con :

- soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- soggetti che, anche in un passato remoto, si siano rese responsabili di atti contro l'infanzia.

Ogni contatto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Art. 6 -Dichiarazioni Sponsor

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:

- la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel POF della scuola.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno .

Art.7 -Soggetti Sponsor

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali ;
- le associazioni senza fine di lucro.

Art.8 -Vincoli Sponsorizzazione

Il Consiglio di Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte al soggetto sponsorizzatore, richiedendo eventualmente lo statuto della società.

L'Istituzione scolastica si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora:

- tema possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- avvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
- preveda vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi e adesioni da parte degli alunni e/o della scuola.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale disdicevole per la moralità pubblica;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Manzoni-Poli" di Molfetta è manlevato da ogni richiesta di danni proveniente da terzi, (siano essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello sponsor) o rappresentanze degli stessi, in conseguenza delle attività svolte.

Lo Sponsor dovrà dichiarare di conoscere e comprendere i requisiti normativi che regolano le sponsorizzazioni dell'Istituzione scolastica e, nell'ambito dello svolgimento delle sue attività nella scuola, sottostare alla preventiva approvazione del Dirigente Scolastico.

Art.9 -Stipula contratto

La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione "non esclusiva" delle manifestazioni;
- le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione;

- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Il corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere versato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – a seguito della sottoscrizione del contratto con pagamento tramite bonifico sulla Banca Tesoriere dell ' Istituto , indicata sul contratto.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza "ipso iure" del contratto.

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Art.10 -Monitoraggio

I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi.

Art.11 –Dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I dati possono essere oggetto di comunicazione/diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Resta convenuto che durante e dopo la cessazione del rapporto lo sponsor si impegnerà a mantenere il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati di carattere riservato riguardanti l'Istituto Comprensivo "Manzoni-Poli" di Molfetta.

Art.12-Validità del Regolamento

Il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che l'approva e mantiene la validità fino a successiva modifica da parte del Consiglio di Istituto.

Art. 13- Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia.

Art. 14- Pubblicazione

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Web della Scuola

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.20 VERBALE N.6 del 28/06/2019